

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

VENERDÌ 27 APRILE 2012

307^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **MORRA** annuncia che sono state presentate modifiche e correzioni a taluni emendamenti (testi allegati al resoconto).

La senatrice **CARLINO** (*IdV*), nel ribadire il proprio dissenso dalle linee di riforma espresse nel provvedimento, procede all'illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Sottopone all'attenzione della Commissione innanzitutto il tema del contratto a termine, sul quale incide negativamente l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge. Gli emendamenti presentati mirano, dunque, al ripristino della norma attualmente vigente, con conseguente mantenimento della causalità anche del primo contratto. Una ulteriore correzione proposta attiene alla migliore definizione del contratto a tempo determinato, in funzione di contrasto al suo utilizzo estensivo. In coerenza con il disegno di legge n. 3227, presentato dal suo Gruppo, l'emendamento 3.7 si propone l'inserimento di un vincolo di valore, che consenta cioè la stipula di contratti a tempo determinato solo per retribuzioni superiori a 25 mila euro annui lordi. Quanto alla prorogabilità dei contratti, suggerisce il divieto di estensione ad oltre 30 giorni dalla scadenza, con la sanzione, in caso di violazione, della loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

Passa in seguito al tema dell'apprendistato, oggetto dell'articolo 5 della riforma. Intento del suo Gruppo è rivedere sia il rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, sia la percentuale minima di stabilizzazione dei medesimi apprendisti, come pure la deroga concessa per il primo triennio dell'applicazione della riforma, allo scopo di evitare sistematici abusi di tale formula contrattuale. Ulteriori proposte emendative mirano alla riduzione della durata massima del contratto di apprendistato e all'eliminazione delle eccezioni che oggi consentono, per alcune categorie, contratti fino a 5 anni. Si esprime in senso contrario anche sulla disposizione che consente l'assunzione di lavoratori in mobilità mediante apprendistato.

Con riferimento all'utilizzo improprio delle partite IVA, evidenzia che gli emendamenti presentati consentirebbero al magistrato di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo di una collaborazione continuativa. Tale facoltà appare coerente con le prerogative del giudice quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro, riconosciute tra l'altro dalla sentenza n. 121 del 1993 della Corte costituzionale.

In tema di associazione in partecipazione, evidenzia l'intento di limitarne l'utilizzo ai soli coniugi o conviventi *more uxorio* ed ai parenti entro il primo grado. Un ulteriore intervento puntuale viene proposto in materia di lavoro accessorio, per il quale ritiene opportuno prevedere anche il seguito del carattere episodico e discontinuo delle prestazioni.

Quanto ai tirocini, ha sottoscritto un emendamento soppressivo, dal momento che si tratta di una materia riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Sul dibattuto tema dei licenziamenti, ribadisce quanto già diffusamente esposto in sede di discussione generale, in particolare circa i rischi di una sostanziale eliminazione delle tutele reali avverso i licenziamenti illegittimi, atteso che le fattispecie sanzionate con la reintegrazione nel posto di lavoro appaiono del tutto marginali nella casistica corrente. Si sofferma, in particolare, sul rilievo della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, fondamentale per la tutela dei diritti del lavoratore, che, con l'attuale articolo 15, diverrebbe sostanzialmente insindacabile da parte del giudice. Pertanto gli emendamenti proposti hanno carattere prevalentemente soppressivo, sia rispetto all'articolo 13, sia rispetto ai successivi articoli 14 e 15. Quanto alle disposizioni processuali, gli emendamenti presentati intendono assicurare la facoltatività del ricorso all'arbitrato in materia lavoristica, anche in considerazione dei dubbi di costituzionalità espressi dalla Presidenza della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere del disegno di legge cosiddetto "collegato lavoro".

Sul diverso tema degli ammortizzatori sociali, illustra la proposta soppressiva dell'articolo 35, norma che garantisce solamente la corresponsione delle modeste indennità riconosciute nel 2008, mentre si propone di estendere l'ASPI anche ai lavoratori precari che non ne possono attualmente beneficiare. Quanto al problema delle cosiddette "dimissioni in bianco", critica l'approccio blando del disegno di legge, che gli emendamenti sostenuti dal suo Gruppo intendono viceversa superare con la più stringente disciplina già inserita nei disegni di legge nn. 2926 e 3227.

Si sofferma quindi sulle garanzie alla genitorialità, richiamando il carattere migliorativo degli emendamenti proposti, che intendono innalzare il compenso corrisposto durante il congedo di maternità, dare maggior consistenza a quello di paternità e garantire una tutela anche alle madri finora sprovviste di qualsivoglia beneficio, in quanto disoccupate, precarie o libere professioniste. Rappresenta altresì l'importanza, pur in via subordinata, di una serie di emendamenti volti ad un miglior funzionamento dei cosiddetti "voucher per baby sitting" e ad una loro estensione.

Richiama, in conclusione, una serie di proposte innovative, contenute in alcuni emendamenti, volte al superamento del divario retributivo tra uomini e donne, nonché alla compiuta realizzazione e diffusione di statistiche di genere. A ciò si aggiungono iniziative per affrontare il grave problema degli "esodati", allo scopo di limitare l'impatto a loro carico della riforma pensionistica, altre proposte volte a favorire la stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti atipici da più di tre anni ed emendamenti finalizzati alla soppressione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

La senatrice **Cristina DE LUCA** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) sottolinea che la scelta compiuta dal proprio Gruppo di presentare un numero limitato di emendamenti è stata dettata da senso di responsabilità politica e dalla necessità di varare in tempi brevi una significativa riforma del mercato del lavoro. Appare nondimeno necessario, come emerso dalla discussione generale, risolvere alcune criticità presenti nel disegno di legge. Il medesimo senso di responsabilità e la convergenza circa gli obiettivi della riforma hanno consentito al suo Gruppo di presentare alcune proposte modificative congiuntamente al Gruppo dell'UDC, anche al fine di facilitare l'esame della Commissione.

Procede dunque ad illustrare gli emendamenti a sua firma, segnalando che si concentrerà sulle proposte modificative presentate al Capo II, dedicato alla cosiddetta flessibilità in entrata, nonché alla Sezione II del Capo IV, recante la disciplina delle tutele in costanza di rapporto di lavoro. Quanto alle tipologie contrattuali modificate dal disegno di legge in esame, le proposte emendative sono dirette a eliminare alcune rigidità, ad esempio in tema di lavoro autonomo e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Sul tema dei fondi bilaterali, di cui agli articoli 42 e seguenti della riforma, osserva che gli emendamenti presentati intendono mitigare l'eccessivo "dirigismo" della disciplina, ampliando la sfera di applicazione della bilateralità e recuperando il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva.

Al fine di favorire una conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, si dichiara infine disponibile a fornire un contributo sostanziale nell'individuare possibili convergenze sulle proposte più qualificanti, ferma restando la necessità di mantenere l'equilibrio complessivo individuato dal Governo.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*), passando ad illustrare gli emendamenti presentati al disegno di legge, osserva che tutte le proposte modificative sono dirette a conservare un equilibrio tra lavoro e impresa. Dà quindi conto degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, soffermandosi sull'1.2, che intende restituire pari dignità a tutte le forme di lavoro, sia subordinato

sia autonomo. Nel ricordare come la flessibilità in entrata abbia consentito la regolarizzazione del lavoro sommerso, osserva che, nell'attuale fase economica, un eccessivo irrigidimento della disciplina dei contratti atipici potrebbe comportare un aumento della disoccupazione. Quanto al Capo II del disegno di legge, rileva che gli emendamenti a sua firma sono volti a realizzare, a vantaggio delle imprese, una sensibile riduzione degli oneri, nonché a rendere meno rigoroso il regime delle sanzioni.

A proposito della cosiddetta "flessibilità in uscita", richiama l'attenzione sull'emendamento 14.30, che limita l'eccessiva discrezionalità del giudice nel valutare la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico.

Dichiarandosi favorevole al sistema universalistico di tutele presentato dalla riforma, segnala che gli emendamenti presentati al Capo IV, in tema di ammortizzatori sociali, con particolare riguardo agli emendamenti 29.8, 29.14 e 2.22, sono diretti ad estendere la platea dei destinatari, prevedendo l'istituzione di una nuova accisa sul tabacco lavorato a copertura dei corrispondenti oneri finanziari. Illustra poi gli emendamenti 55.7 e 55.8, in tema di cosiddette "dimissioni in bianco", nonché gli emendamenti presentati all'articolo 56, diretti a rimodulare la copertura finanziaria e ad estendere le misure di sostegno ai padri lavoratori. Ritira infine tutti gli emendamenti presentati all'articolo 68, ad eccezione del 68.13.

Il senatore **VIESPOLI** (CN: GS-SI-PID-IB-FI), constatando con favore che alcune delle sue proposte modificative convergono con quelle avanzate dagli altri Gruppi, preannuncia che illustrerà esclusivamente gli emendamenti riferiti agli articoli 14 e 37, i quali incidono sulla questione del cosiddetto "nanismo dimensionale" delle imprese, che giudica uno dei problemi con cui deve necessariamente misurarsi ogni riforma del mercato del lavoro.

In controtendenza con le scelte dei Gruppi di maggioranza, gli emendamenti 14.24, 14.36 e 14.37 intervengono sulla disciplina dei licenziamenti individuali. Ritiene, infatti, che un ostacolo alla crescita dimensionale delle imprese sia costituito dall'ambito di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che va dunque modificato al fine di favorire un'evoluzione del sistema imprenditoriale italiano, ad oggi costituito in maggioranza da realtà medio-piccole. Al contempo, è opportuno operare parallelamente sul versante degli ammortizzatori sociali, recuperando gli strumenti di tutela dei lavoratori, che, con l'emendamento 37.5, sono estesi anche a quei settori non coperti dalla bilateralità, cioè ai lavoratori delle imprese cosiddette "sotto soglia". La creazione di un mercato del lavoro realmente inclusivo impone infatti alternativamente la creazione di misure di sostegno alla crescita dimensionale delle imprese, ovvero l'estensione reale delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

Pur sottolineando lo spirito costruttivo con il quale il proprio Gruppo ha presentato le diverse proposte modificative al disegno di legge, segnala tuttavia che la riforma del mercato del lavoro è ispirata ad una logica "conservatrice" rispetto agli indirizzi di riforma del precedente Governo, non contribuendo peraltro alla creazione di un sistema interamente coerente, anche in considerazione della scarsa attenzione riservata alle competenze regionali in tema di apprendistato, formazione professionale e politiche attive del lavoro.

Ha quindi la parola la senatrice **POLI BORTONE** (CN: GS-SI-PID-IB-FI), che illustra in primo luogo l'emendamento 5.41, rilevando l'opportunità di disporre dei fondi della formazione professionale e del Fondo Sociale Europeo per il finanziamento della formazione professionale, secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-Regioni. In riferimento all'emendamento 29.64, segnala quindi l'esigenza di incentivare il ricorso all'apprendistato attraverso una riduzione rilevante dei connessi oneri contributivi.

Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.0.1, avente lo scopo di disciplinare la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa; pur ritenendo che la materia dovrebbe forse opportunamente essere oggetto di uno specifico atto normativo, giudica comunque utile introdurre tale disciplina nel disegno di legge in esame. Quanto all'emendamento 41.0.1, sottolinea la situazione di grande difficoltà vissuta dai lavoratori socialmente utili impiegati nella scuola, per i quali è fortemente auspicabile provvedere a uno specifico percorso di stabilizzazione. Prosegue illustrando l'emendamento 11.0.1, volto alla concessione di un assegno mensile quale corrispettivo del lavoro casalingo, meritevole di ricevere riconoscimento economico in considerazione del suo notevole apporto all'economia nazionale, a fronte della carenza dei servizi sociali pubblici. Si riserva infine di intervenire sui temi del lavoro nei settori edile, turistico e agricolo in sede di dichiarazione di voto sui relativi emendamenti.

Il senatore **PASSONI** (PD) fa presente che le proposte emendative presentate dai senatori del suo Gruppo rispecchiano le posizioni già da lui espresse in sede di discussione generale. Tali proposte sono ispirate alla *ratio* di mettere a disposizione della Commissione e dei relatori diverse soluzioni, da cui trarre gli elementi necessari a pervenire ad una sintesi equilibrata, in particolare al fine di rimarcare la differenza tra flessibilità e precarietà: appare, infatti, doveroso combattere la precarietà, ma, contestualmente, occorre rafforzare gli strumenti atti a consentire alla flessibilità di svolgere una funzione positiva nel mercato del lavoro. Il disegno di legge in esame va dunque rinforzato con disposizioni atte a incentivare l'occupazione femminile, che costituisce un fattore imprescindibile di innalzamento del reddito delle famiglie e di sviluppo del sistema economico nel suo complesso. In relazione alla materia delle tipologie contrattuali, auspica che il legislatore si limiti a definire i limiti di operatività dei diversi strumenti, lasciando alla contrattazione nazionale un ampio margine di autonomia, così da consentire la massima capacità di adattamento alla complessità del mondo produttivo. Dopo aver sottolineato la necessità di un adeguamento in materia alla normativa comunitaria, sottolinea l'importanza del ruolo della contrattazione relativamente alle finalità di stabilizzazione dei lavoratori precari, in modo da consentire il migliore adattamento alle specifiche esigenze delle varie realtà produttive.

In riferimento all'articolo 5, richiama l'attenzione sull'importanza di riformare la normativa sull'apprendistato nel senso di consentire l'accesso a tale percorso di avviamento al lavoro solo al raggiungimento di un'età minima di 16 anni, anziché di 15 anni. Passando alle disposizioni sul lavoro intermittente, di cui all'articolo 7, osserva la congruità di consentire anche l'uso di *sms* per le comunicazioni destinate alla Direzione territoriale del lavoro. Per quanto riguarda il tema del lavoro a progetto, con particolare riferimento all'emendamento 8.41, mette in evidenza la necessità di una compiuta distinzione normativa dal lavoro dipendente, attraverso la definizione di minimi salariali. Manifesta quindi forti perplessità riguardo all'istituto dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che rischia di tradursi in un fattore di ulteriore precarizzazione, così da rendere necessario dotare l'ordinamento di più stringenti previsioni normative. A tale proposito, richiama l'attenzione della Commissione sulle incerte prospettive in cui, a causa di una disciplina non adeguatamente definita, nel settore agricolo sardo sta operando l'esperienza cooperativa realizzata da migliaia di donne, che rappresenta un'esperienza economica e sociale unica in Europa. Nell'illustrare l'emendamento 11.29, sottolinea la necessità di disporre di una migliore regolamentazione in materia di lavoro accessorio, in particolare stabilendo che i buoni acquistabili per prestazioni di lavoro accessorio siano numerati progressivamente e datati, così da concorrere a limitare il fenomeno della precarietà. A proposito dei tirocini formativi, di cui all'articolo 12, rileva come, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni, occorra disporre di una legislazione nazionale di indirizzo, idonea a ridurre le differenze nell'efficienza dei sistemi di formazione attivati nelle diverse Regioni.

Il senatore **NEROZZI** (PD), richiamando il tema delle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, esprime il convincimento che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella sua attuale formulazione, configuri un adeguato livello di tutela, ma comprende, al contempo, che il contesto economico e politico internazionale abbia indotto il Governo ad una riforma. Poiché la soluzione individuata rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra molteplici e talvolta divergenti interessi, tutti meritevoli di attenzione, il suo Gruppo non ha ritenuto di presentare proposte emendative al riguardo.

Dà conto dunque dell'emendamento aggiuntivo 14.0.1, che affronta il tema della democrazia sui luoghi di lavoro, partendo dal presupposto che le forme di restrizione ai diritti di rappresentanza dei lavoratori debbano in ogni caso essere considerate negativamente. L'emendamento opera, invece, nella direzione di un miglioramento delle condizioni di tale rappresentanza: in proposito, auspica che la proposta sia presa in considerazione dal Governo e dai relatori quale elemento qualificante della riforma. Analogo intento è sotteso all'emendamento 58.0.2, che mira ad introdurre forme di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti, tenendo conto delle più feconde esperienze europee, nella consapevolezza che una disciplina comune in materia di lavoro possa risultare qualificante per l'economia del Continente.

Da ultimo, invita il Governo a considerare il tema dei cosiddetti "esodati": il suo Gruppo ha evitato di proporre emendamenti in materia, nella consapevolezza che un difetto di copertura finanziaria potrebbe paradossalmente rivelarsi penalizzante per tali lavoratori, già in condizioni di estrema difficoltà. Pertanto, rivolge un accorato invito ad avviare l'annunciato confronto con le parti sociali per addivenire ad una soluzione concreta, che possa tradursi in una proposta di legge.

La senatrice **GHEDINI (PD)** richiama la *ratio* ispiratrice degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, soffermandosi in particolare sul tema degli ammortizzatori sociali e su quello delle politiche attive per il lavoro. A tal proposito, mette in luce l'inscindibile connessione tra gli interventi di protezione sociale inseriti nel Capo IV e quelli di promozione attiva dell'impiego previsti al successivo Capo VI: la consapevolezza che le Regioni detengono la competenza normativa in tale ultimo ambito la induce a formulare un invito al Governo, affinché programmi con le Regioni un percorso condiviso di attuazione dei principi della riforma. Occorre perseguire un'attenta opera di monitoraggio sulla effettiva attuazione della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da articolarsi eventualmente su un arco temporale quinquennale, così da scongiurare le conseguenze negative di una attuazione eccessivamente repentina.

Ulteriore preoccupazione che il suo Gruppo ha posto al centro dei propri emendamenti è quella connessa alla funzione inclusiva degli istituti di assicurazione sociale. In particolare, l'esclusione dall'ASpI per i collaboratori continuativi o a progetto non è coerente, a suo avviso, con l'obiettivo della riforma, volta ad una progressiva integrazione delle diverse categorie di prestatori d'opera. Peraltro, nella consapevolezza che la riforma potrà ridurre la platea dei titolari di contratto di lavoro autonomo, ma non certo eliminarla, è necessario rivolgere l'attenzione anche a queste categorie, che sono titolari di trattamenti previdenziali allo stato fortemente inadeguati. Ritiene che il contributo *una tantum* a vantaggio dei parasubordinati, introdotto dal precedente Governo, debba essere conservato e reso più accessibile, pur nella prospettiva di un graduale passaggio al regime dell'ASpI. Le proposte emendative vanno in tal senso, destinando parte dell'aumento contributivo previsto dal disegno di legge a tali finalità di assicurazione sociale. Appare evidente, poi, la connessione con il tema del salario di riferimento per il lavoro autonomo, in relazione all'accesso alle tutele, sul quale si sono soffermati i senatori del suo Gruppo precedentemente intervenuti, alle cui considerazioni si richiama.

Rileva, poi, che le modalità di calcolo dell'indennità di cui all'articolo 22 del disegno di legge, che privilegiano un profilo di continuità nel rapporto di lavoro, penalizzano fortemente i lavoratori di alcuni settori, in particolare quelli agricoli. Tale regolamentazione condiziona negativamente sia l'entità dell'erogazione, sia la contribuzione previdenziale prevista. In proposito, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulle proposte emendative destinate a graduare gli incrementi contributivi per il settore del facchinaggio e del trasporto, che, in ragione del recente passaggio alla piena contribuzione previdenziale, è già gravato da elevati costi.

Quanto ai fondi di solidarietà, gli emendamenti riferiti agli articoli 42 e seguenti sono diretti ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, soprattutto nei settori di ridotte dimensioni, valorizzando e recuperando anche il positivo apporto della contrattazione collettiva, che soprattutto nel settore dell'artigianato ha prodotto pregevoli risultati.

La senatrice **BLAZINA (PD)** interviene per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli del Capo V, soffermandosi, in particolare, sui temi dell'occupazione femminile e delle misure a sostegno della genitorialità, che la riforma affronta, a suo avviso, in modo lacunoso sotto molteplici profili. Ricorda infatti che una delle maggiori criticità del mercato del lavoro è rappresentata dalla disoccupazione femminile, che rischia di aumentare in ragione degli effetti prodotti dalla recente riforma del sistema pensionistico ed anche dalla riduzione dei servizi sociali da parte degli enti locali.

Dà conto quindi degli emendamenti presentati all'articolo 55, diretti a individuare il giusto equilibrio tra semplificazione della procedura per le imprese e massima garanzia dei lavoratori, sottolineando la necessità di estendere anche queste tutele alle diverse tipologie contrattuali.

Gli emendamenti presentati all'articolo 56, invece, intendono eliminare l'alternatività tra congedo di paternità e congedo di maternità, apportando anche correzioni minime alle modalità di utilizzazione e di individuazione del campo di applicazione del *voucher* per i servizi di *baby sitting*.

Illustra, infine, l'emendamento 51.0.4, diretto a ripristinare l'operatività del fondo, di cui all'articolo 2 della legge 247 del 2007, intervenendo sulle modalità di gestione e senza la previsione di alcun ulteriore onere finanziario.

Il presidente **MORRA** dà conto degli emendamenti a sua firma, evidenziando talune criticità nell'impianto complessivo del disegno di legge. Rispetto alle prime proposte avanzate dal Governo, il testo presentato al Senato manifesta infatti alcune timidezze in materia di "flessibilità in uscita", mentre, quanto alla cosiddetta "flessibilità in entrata", gli istituti previsti risultano caratterizzati da un'eccessiva rigidità. Gli emendamenti presentati sono dunque diretti a ripristinare il corretto equilibrio all'interno del mercato del lavoro tra ingresso ed uscita. Le forme di lavoro non standardizzate, cosiddette "flessibili", possono infatti generare effetti virtuosi, soprattutto nella difficile congiuntura economica. Proprio in ragione delle particolari mutazioni che hanno

caratterizzato il sistema finanziario europeo e italiano, ritiene inevitabile una torsione del sistema dalla tutela "sul posto" di lavoro ad una tutela "nel mercato" di lavoro. Sotto questo profilo, l'intervento del Governo gli appare insufficiente: pur giudicando positivamente l'apertura verso una protezione di tipo universale e non assicurativa, rappresentata dall'introduzione dell'ASPI, segnala la necessità di provvedere al finanziamento di questa indennità, anche attraverso le risorse provenienti dalla fiscalità generale, considerata la funzione fondamentale che la tutela dei lavoratori riveste per la crescita del Paese. In proposito, richiama gli emendamenti presentati all'articolo 29, diretti a modificare e graduare l'aumento contributivo previsto per l'utilizzazione dei contratti atipici. Procedo dunque ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli del Capo II, avvertendo che le criticità rilevate sono state oggetto, nelle sue proposte di modifica, di interventi graduali, in modo da facilitare possibili convergenze parlamentari. Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti all'articolo 3, in tema di contratto a tempo determinato: tali proposte da una parte incidono sul requisito della causalità e, dall'altra, sono dirette a mitigare alcuni profili sanzionatori, a suo avviso eccessivamente penalizzanti.

Quanto alla disciplina delle varie tipologie contrattuali, il disegno di legge di riforma sembra non valorizzarne i profili di specificità: nell'articolato è infatti assente il rinvio alla contrattazione collettiva. In proposito, rileva una convergenza con gli emendamenti presentati dai senatori del Partito Democratico, sottolineando tuttavia come il suo Gruppo ritenga fondamentale anche l'apporto della contrattazione collettiva di tipo aziendale o territoriale, in grado di far emergere e tutelare le specificità contrattuali.

Richiama poi le proposte emendative riferite all'articolo 4, in tema di contratto di inserimento, che mirano a ripristinare uno strumento rivelatosi utile per i lavoratori svantaggiati e le aree meridionali del Paese.

In riferimento all'apprendistato, sottolinea l'opportunità di limitare i vincoli apportati dalla riforma, per liberare le potenzialità inesprese di tale strumento, sia in termini di inserimento dei giovani, sia allo scopo di favorire la trasmissione alle nuove generazioni di numerosi mestieri tradizionali, legati al territorio.

Riprende altresì il tema del lavoro a progetto e delle cosiddette "partite IVA", facendo espresso riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, coerenti nell'intento di limitare le presunzioni di irregolarità e i conseguenti effetti di conversione in rapporti rispettivamente subordinati e di collaborazione coordinata.

Richiama infine le questioni inerenti la flessibilità in uscita, area nella quale il suo Gruppo si è limitato a poche proposte, nella consapevolezza della difficoltà di riconsiderare un equilibrio faticosamente raggiunto. Cita, peraltro, l'emendamento 14.33, col quale si intende chiarire maggiormente il concetto di "manifesta insussistenza del fatto", allo scopo di ridurre il possibile contenzioso.

Sul tema degli ammortizzatori sociali, invita a considerare la questione ancora aperta, al fine di individuare una soluzione quanto più possibile condivisa, in presenza di molteplici e contrastanti esigenze.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il **PRESIDENTE** dichiara infine conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 9 non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

Art. 10

10.7 (testo corretto)

SANNA, GHEDINI, PASSONI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, CABRAS, SCANU, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, al primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Eguale eccezione vale, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, per gli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Art. 24

24.2 (testo 2)

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per di periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

Consequentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Art. 29

29.25 (testo 2)

GIARETTA

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525», aggiungere le seguenti: «ovvero di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».

Consequentemente, agli oneri derivanti, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del bilancio dello Stato.

Art. 51

51.0.1 (testo 2)

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
- b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 100 milioni di euro a decorrere nell'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del bilancio dello Stato.

Art. 56

56.0.2 (testo corretto)

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, MONGIELLO, CARLONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - *(Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)*. – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

56.0.5 (testo corretto)

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, MONGIELLO, CARLONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. L'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 3, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».